

Regolamento di fognatura e depurazione

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina per l'utilizzo delle reti di fognatura nera, mista modulata e dei rifiuti liquidi convogliati agli impianti gestiti dal Gestore in accordo con le specifiche tecniche di cui alle disposizioni seguenti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. L'ambito d'applicazione del presente Regolamento coincide con i confini geografici del territorio di competenza del Gestore.

2. La completa osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è richiesta a tutte le persone fisiche e giuridiche a qualunque titolo interessate.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono da ritenersi:

1. **acque bianche**: le acque meteoriche di dilavamento, quelle provenienti dalle falde sotterranee ovvero da corsi d'acqua superficiali;
2. **acque nere**: le acque utilizzate per le varie attività dell'uomo, derivino esse da insediamenti domestici o industriali;
3. **allacciamento**: il tratto di condotta, di ridotte dimensioni, che collega il pozzetto d'interfaccia alla rete di fognatura principale del Gestore;
4. **autorizzazione**: l'atto scritto con il quale il Gestore autorizza il Cliente, quale titolare dello scarico, ad attivare lo scarico industriale;
5. **camera d'ispezione**: il vano dotato di chiusino superficiale asportabile inserito su un allacciamento o su una rete fognaria per consentirne l'ispezionabilità mediante l'accesso diretto di personale;
6. **Cliente**: persona fisica o giuridica che chiede o ha ottenuto lo scarico in fognatura;
7. **contratto**: l'accordo tra il Gestore ed il Cliente che disciplina l'erogazione del servizio idrico integrato ovvero del servizio di sola fognatura e depurazione o di solo acquedotto;
8. **fognatura bianca**: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque bianche;
9. **fognatura misto-modulata**: fognatura costituita da un'unica rete convogliante acque nere e acque meteoriche di dilavamento;
1. **fognatura nera**: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque nere;
2. **fognatura interna**: rete di fognatura realizzata dal Cliente fino al pozzetto d'interfaccia;
3. **Gestore**: il "gestore del servizio idrico integrato", così come definito dall'art. 2, 1° comma, lett. o-bis), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
4. **impianto di depurazione**: qualsiasi impianto tecnologico che non scarica in fognatura idoneo alla riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad esso convogliate;
5. **impianto di pre-trattamento**: impianto avente la funzione di ridurre il carico inquinante delle acque reflue immesse in fognatura entro i parametri previsti;
6. **insediamento temporaneo**: servizio igienico o complesso di servizi igienici fissi o mobili destinati a fiere, sagre, giostre, manifestazioni culturali, ricreative e sportive nonché impianti di well-point, cantieri fissi o mobili;
7. **pozzetto di campionamento**: il manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue scaricate secondo le prescrizioni tecniche del Gestore;
8. **pozzetto d'interfaccia**: il manufatto d'ispezione, utilizzato per il collegamento della rete fognaria interna con la rete di fognatura del Gestore, conforme a quanto stabilito dal Gestore;
9. **pozzetto d'ispezione**: il pozzetto con chiusino asportabile, inserito in una rete di fognatura, che ne permette l'ispezionabilità dal livello del suolo ma non consente l'entrata di una persona;
10. **pozzetto di misura**: il manufatto predisposto per la misura della portata delle acque di scarico secondo le prescrizioni tecniche del Gestore;

11. **rifiuto liquido**: le acque reflue che rientrano nella definizione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
12. **scarico**: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in fognatura;
13. **scarico assimilabile al domestico**: lo scarico che presenta caratteristiche qualitative equivalenti allo scarico domestico ovvero quello proveniente da imprese o attività di cui all'art. 28, 7° comma, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, purché ritenuto tale dal Gestore sulla base di proprie valutazioni tecniche in rapporto alla funzionalità dell'impianto di depurazione;
14. **scarico domestico**: lo scarico proveniente da insediamenti di tipo residenziale o da servizi derivante prevalentemente dal metabolismo umano o da attività di tipo domestico;
15. **scarico industriale**: lo scarico proveniente da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di produzione di beni che influiscono sulla qualità dello scarico, diverso dallo scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
16. **territorio servito da fognatura**: ogni area o lotto che ricade, anche parzialmente, all'interno della fascia di larghezza m 100, a cavaliere della rete fognaria;
17. **titolare dello scarico**: la persona fisica o giuridica da cui deriva l'attività originante lo scarico e più specificamente:
 - a) il titolare del contratto per la fornitura d'acqua potabile, il proprietario dell'immobile, l'affittuario, l'usufruttuario o l'amministratore condominiale, qualora il condominio sia legalmente costituito, per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da civili abitazioni;
 - b) il titolare o il legale rappresentante dell'attività originante lo scarico di acque reflue diverse dal punto precedente;
18. **rete fognaria**: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
19. **unità immobiliare o d'uso**: la più elementare aggregazione di vani edilizi che coincide, solitamente, con la partizione catastale e ha caratteristiche di continuità fisica e d'autonomia funzionale.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2002, n. 12.

Art. 4 – Competenze

1. Il Gestore esercita le proprie funzioni nell'ambito territoriale di competenza in conformità alla Convenzione di cui all'art. 10 della L.R. 27 marzo 1998, n. 5, e in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, adottato con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 1 settembre 1989, n. 962, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Gestore ha diretta ed esclusiva competenza sulla realizzazione e sulla gestione delle reti di fognatura nera o mista modulata e delle condotte di allacciamento, fino al pozzetto d'interfaccia, e degli impianti di depurazione, il tutto posto sul territorio pubblico ovvero su aree private nell'ambito di progetti dichiarati di pubblica utilità.

Art. 5 – Legislazione applicabile

1. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui ai seguenti testi normativi:

- D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962;
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977;
- D.P.R. 24 maggio 1977;
- L.R. 11 aprile 1980, n. 26;
- D.G.R.V. 2 giugno 1981, n. 3216, esecutiva con D.G.R.V. 15 marzo 1983, n. 470;
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) adottato con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 1 settembre 1989, n. 962, e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- D.P.C.M. 4 marzo 1996;

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- D.M. 23 aprile 1998;
- L.R. 27 marzo 1998, n. 5;
- D.M. 30 luglio 1999, tab. A), sez. 4;
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2002, n. 12 “Norme di Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Testo coordinato con la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- Legislazione speciale vigente per la tutela della Laguna di Venezia.

Art. 6 – Obbligo di allacciamento alla fognatura nera o misto-modulata

1. Gli edifici o insediamenti che producono acque reflue domestiche o ad esse assimilabili, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, così come definito dall'art. 3 del presente regolamento, devono immettere le proprie acque reflue nella rete di fognatura nera o misto-modulata, previa verifica dell'idoneità dello scarico da parte del Gestore.

2. Gli edifici e gli insediamenti le cui acque reflue di scarico non siano domestiche o ad esse assimilabili, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, così come definito all'art. 3 del presente regolamento, devono allacciarsi alla fognatura previa verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

3. Il Gestore, in relazione alla costruzione di nuovi tronchi di fognatura o comunque nei territori già serviti da fognatura, avvisa i possibili clienti e, successivamente, notifica agli inadempienti i termini entro i quali devono presentare la richiesta d'allacciamento nonché eseguire le opere di fognatura interna.

4. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore e secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

5. Il Gestore, di fronte a comprovate difficoltà tecniche o eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione della fognatura interna, ha la facoltà di concedere l'esenzione dall'obbligo d'immettere le proprie acque reflue nella rete di fognatura.

6. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi 3° e 4°, il Gestore trasmette la pratica al Comune di competenza per l'esecuzione d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente.

7. Le Amministrazioni comunali forniscono al Gestore l'elenco dei numeri civici, con i nominativi dei frontisti che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, al fine di provvedere all'emissione e alla notifica dell'invito o dell'ordinanza d'allacciamento.

Art. 7 – Attivazione dello scarico

1. L'attivazione dello scarico in fognatura di acque reflue, anche agli effetti della decorrenza del pagamento della tariffa, deve intendersi operante dal giorno di decorrenza del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione.

2. L'attivazione dello scarico in fognatura di acque reflue industriali presuppone, oltre alla sottoscrizione del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte del Gestore.

3. Ogni e qualsiasi scarico privo di contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata, senza pregiudizio delle relative sanzioni. Fino all'ultimazione delle necessarie operazioni di verifica il pagamento del corrispettivo dovuto presuppone l'esistenza del contratto.

4. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione della richiesta documentazione e all'esecuzione dei necessari accertamenti. La mancata riattivazione dello scarico comporta la sua eliminazione, anche mediante soppressione dei relativi manufatti. Le spese e gli oneri sostenuti saranno interamente a carico dell'inadempiente.

Art. 8 – Proprietà delle opere

1. Sono di proprietà del Gestore tutti i manufatti dallo stesso costruiti, anche con il parziale o totale contributo del Cliente, costituenti le opere di fognatura e d'allacciamento fino al pozzetto di interfaccia compreso.

2. Il Gestore, quale proprietario o gestore delle opere, si assume gli oneri di manutenzione e le responsabilità per danni a cose, animali o persone eventualmente ad esse imputabili. Si riserva, comunque, il diritto di richiedere il risarcimento dei danni nel caso di rotture o guasti provocati da terzi.

Art. 9 – Esecuzione delle opere

1. Il Gestore provvede, con fondi propri, finanziamenti pubblici o contributi di privati, alla realizzazione in suolo pubblico delle condotte d'allacciamento fino al pozzetto di interfaccia compreso. Sono completamente a carico del Cliente le spese per la realizzazione della rete fognaria interna necessaria all'attivazione dello scarico.

2. Il Gestore serve di norma ciascun lotto con un solo allacciamento, realizzato e posizionato secondo le valutazioni tecniche ed economiche più convenienti per il Gestore stesso. Nell'eventualità che l'allacciamento venisse richiesto con differente recapito, il maggior costo per la realizzazione è a carico del Cliente, anche se il pozzetto d'interfaccia fosse posizionato sul suolo pubblico. Parimenti sono a carico del Cliente le spese per la realizzazione di eventuali ulteriori allacciamenti a servizio di un unico stabile o lotto, oppure in seguito a successiva variazione di destinazione urbanistica del lotto stesso.

3. Il Gestore, di fronte a comprovate difficoltà tecniche o notevoli onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, ha la facoltà di rimandare l'esecuzione dell'allacciamento ed, eventualmente, eseguirlo nell'ambito di nuovi progetti di sviluppo della rete di fognatura.

Art. 10 – Manutenzione delle opere

1. La gestione, la manutenzione, la pulizia e quant'altro fosse necessario al mantenimento in efficienza della fognatura interna e di tutti gli impianti predisposti per collegare detta fognatura alla rete fognaria, fino al pozzetto d'interfaccia compreso, sono a carico del Cliente in capo al quale sussiste, conseguentemente, la responsabilità del regolare deflusso delle acque e dell'impermeabilità delle condotte.

2. Il Cliente è responsabile di tutti i danni a cose, animali o persone comunque derivanti da imperizia, negligenza o dal mancato rispetto della normativa in materia.

3. Le tratte di rete fognaria devono essere mantenute accessibili e all'originaria situazione di posa per ispezioni, per l'esecuzione d'interventi di manutenzione, di lavori di riparazione e di rifacimento, qualora si rendessero necessari.

4. È vietato realizzare costruzioni o eseguire piantumazioni in prossimità delle reti fognarie, modificare il profilo del terreno, in modo da mettere in pericolo l'accessibilità dei manufatti e la stabilità delle canalizzazioni, e quant'altro possa impedire o limitare l'esercizio dell'attività di gestione.

5. Il Gestore deve poter sempre accedere alla rete fognaria, per eseguire gli interventi manutentori necessari. Al proprietario, preavvisato circa l'operazione da svolgere, vengono liquidati i danni eventualmente arrecati.

6. Qualora si renda necessario sospendere temporaneamente l'esercizio della fognatura, il Gestore deve comunicarlo ai Clienti interessati, che dovranno sospendere detti scarichi per il tempo occorrente al ripristino del servizio, senza che tale fatto possa costituire pretesa di risarcimento.

7. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in caso d'interruzione del servizio dovuta a guasti o cause di forza maggiore, né per danni di allagamenti e rigurgiti dovuti ad eventi meteorologici eccezionali.

Art. 11 – Allacciamento a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i Clienti devono adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

2. Quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate, a spese del Cliente e secondo le prescrizioni del Gestore, alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sopra pressione della rete fognaria.

3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

4. Per gli allacciamenti in pressione valgono i commi precedenti del presente articolo.

Art. 12 – Fognature su strade e piazze private

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche agli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito di zone servite dalla rete fognaria.

2. I proprietari degli insediamenti di cui al comma precedente devono provvedere, a proprie spese e secondo le prescrizioni del Gestore, alla canalizzazione di tali strade e piazze fino alla rete fognaria. Il progetto degli scarichi fognari deve essere approvato dal Gestore.

3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere, ai fini della prescritta autorizzazione comunale, anche la preventiva approvazione del progetto di canalizzazione delle fognature nere della zona da lottizzare, da parte del Gestore.

4. Le opere di fognatura delle lottizzazioni sono sottoposte all'alta sorveglianza e al collaudo tecnico-funzionale da parte del Gestore e solo in caso di esito positivo le opere potranno essere prese in carico dal Gestore stesso. Gli oneri e le spese per la sorveglianza e le operazioni di collaudo sono a carico dell'esecutore.

Art. 13 – Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff

1. È fatto assoluto divieto al Cliente di utilizzare pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff ovvero manufatti simili. Solamente nel caso in cui l'allacciamento avvenga a una rete di fognatura misto-modulata è consentita la vasca Imhoff.

2. I manufatti preesistenti, non utilizzabili per la realizzazione dell'allacciamento alla fognatura, vengono demoliti o messi fuori servizio mediante disinfezione e riempimento con materiale inerte.

3. Il Gestore, in presenza di particolari esigenze tecnico-operative, ha la facoltà di imporre sistemi di pretrattamento o concedere deroghe al divieto di cui al 1° comma.

Art. 14 – Immissioni vietate

1. È fatto assoluto divieto d'immissione in fognatura nera:

- a) di acque bianche;
- b) di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive o in grado di sviluppare gas o vapori tossici;
- c) di rifiuti solidi o di sostanze che, sia qualitativamente che quantitativamente, possano configurarsi come rifiuti solidi;
- d) di scarichi provenienti da cicli produttivi definiti nella tabella 3/A, allegato 5, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
- e) di materiali compresi nel campo di applicazione del regolamento CE/1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

2. Ai sensi del regolamento CE/1774/2002, gli impianti di trasformazione di 1ª categoria, gli altri locali, in cui vengono rimossi materiali specifici a rischio, i macelli e gli impianti di trasformazione di 2ª categoria, prima dell'immissione in fognatura, devono essere dotati di un sistema di trattamento dei reflui conforme all'allegato II, cap. IX, del citato regolamento e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 – Dissipatori di rifiuti (tritarifiuti) alimentari

1. In deroga a quanto previsto dal punto c) del precedente articolo, possono essere immessi in fognatura i rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti (tritarifiuti) alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili.

2. L'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti (tritarifiuti) alimentari domestici, solitamente applicati nel sottolavello della cucina, può essere autorizzata dal Gestore previa verifica dell'idoneità tecnica della rete fognaria del Gestore, della capacità di trattamento degli impianti di depurazione, della fognatura interna e di tutti gli impianti predisposti per collegare detta fognatura alla rete fognaria del Gestore.

3. L'installazione di un dissipatore di rifiuti (tritarifiuti) alimentari comporta l'aumento del corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura e depurazione. La quota d'aumento sarà calcolata in base al numero dei componenti della famiglia, alla superficie dell'abitazione e alla tariffa stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Gestore.

Art. 16 – Uso dell'allacciamento

1. È vietato l'utilizzo del proprio allacciamento per un uso diverso da quello approvato ovvero autorizzato dal Gestore.

2. Lo scarico deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete di fognatura o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e degli operatori del Gestore addetti alla manutenzione delle reti.

3. Il comportamento omissivo o commissivo che sia causa di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ovvero determini un pericolo attuale d'inquinamento, obbliga colui che lo ha posto in essere al ripristino, a proprie spese, delle aree inquinate, delle condotte e degli impianti ai quali è stato causato il danno.

Art. 17 – Pozzetti di cacciata

1. In caso di particolari condizioni plano altimetriche e al solo fine di ottimizzare il deflusso delle acque reflue, è facoltà del Gestore consentire o imporre l'installazione di pozzetti di cacciata nei punti iniziali delle reti fognarie.

Art. 18 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Il Cliente ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti delle attività commerciali, artigianali, industriali o agricole che possono essere causa di fenomeni di trascinalamento e di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.

2. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi di inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell'insediamento, il Gestore può autorizzare, anche temporaneamente, l'immissione di queste nella fognatura nera, imponendo specifiche prescrizioni e verso il pagamento di adeguato corrispettivo.

Art. 19 – Scarichi d'insediamenti temporanei

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti anche nel caso di scarichi provenienti da insediamenti temporanei.

2. Gli scarichi d'insediamenti temporanei sono considerati domestici o assimilabili ai domestici.

3. Gli insediamenti temporanei devono dotarsi, in accordo con le prescrizioni del Gestore, di un idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla fognatura ovvero avere carattere provvisorio.

4. Alcuni insediamenti temporanei, quali gli well-point, devono dotarsi d'idoneo sistema di raccolta delle sabbie e dei materiali inerti contenuti negli scarichi.

5. Le ulteriori modalità di scarico e la tariffa saranno regolate da apposito contratto nel quale sarà fissata l'eventuale cauzione da versare, il corrispettivo dovuto, le modalità di pagamento e le prescrizioni tecniche del Gestore.

Art. 20 – Rilevazione dei volumi di scarico

1. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

2. Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare in sede istruttoria se l'approvvigionamento idrico proviene, anche parzialmente, da fonte autonoma.

3. Il Cliente che dispone di approvvigionamento idrico autonomo, ha l'obbligo d'installare, a propria cura e spese e in conformità alle prescrizioni del Gestore, uno strumento di misurazione della portata d'acqua prelevata (contatore). Detto strumento, opportunamente sigillato dal Gestore stesso, dovrà essere collocato in prossimità di ciascuna fonte di prelievo e dovrà essere facilmente accessibile al personale del Gestore addetto alla lettura e al controllo.

4. Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Gestore o ai suoi delegati l'accesso all'insediamento per il controllo delle fonti di approvvigionamento autonomo e degli scarichi e per la lettura dei contatori.

5. Al Cliente titolare di scarico domestico o assimilato, che dispone di approvvigionamento idrico autonomo, viene riconosciuta la facoltà di scegliere, per la misurazione dei consumi, l'applicazione del sistema forfetario, sulla base del consumo annuo medio. Il consumo annuo medio sarà determinato dal Gestore, sulla base dei consumi medi rilevati nella categoria di utenza cui il Cliente appartarrebbe se fosse allacciato all'acquedotto.

6. Al Cliente che è allacciato all'acquedotto e si avvale anche di fonti di approvvigionamento autonome, il consumo forfetario addebitato sarà al netto del consumo fatturato per il servizio di acquedotto.

7. Qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulle modalità di approvvigionamento idrico deve essere comunicata per iscritto al Gestore nel termine di trenta (30) giorni.

8. Nell'eventualità che il volume d'acqua scaricato non coincida con il volume di cui al 1° comma del presente articolo, il Cliente deve installare, a propria cura e spese e in accordo con le prescrizioni del Gestore, un apposito strumento di misurazione dell'acqua scaricata.

Art. 21 – Controllo degli scarichi

1. Il Gestore effettua il controllo degli scarichi come previsto dall'art. 49 e dall'art. 28, commi 3° e 4°, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite d'emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti d'autorizzazione e nel presente Regolamento e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Cliente è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi dai quali origina lo scarico e alle opere di fognatura interna, anche durante la loro esecuzione.

3. Ai fini del controllo degli scarichi industriali il Gestore, tramite il proprio personale e senza preavviso, può effettuare controlli presso gli stabilimenti, con lo scopo di verificare i volumi scaricati in fognatura e le caratteristiche chimiche e fisiche delle acque di scarico, secondo le modalità indicate nel contratto.

4. Le spese occorrenti per l'effettuazione dei controlli e delle analisi in sede istruttoria e quanto altro indicato nel citato contratto, sono a carico del Cliente.

5. Per particolari e motivate esigenze il Gestore ha la facoltà di imporre, a cura e spese del Cliente, l'installazione d'idonea strumentazione di controllo, misura e registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative tipiche dello scarico.

TITOLO II – Specifiche di allacciamento

CAPO I - Allacciamento degli insediamenti domestici e assimilabili

Art. 22 – Documentazione necessaria per la stipulazione del contratto

1. Il Cliente deve presentare al Gestore la domanda d'allacciamento alla fognatura su apposito stampato predisposto dal Gestore stesso, con indicati i seguenti elementi: generalità, numero delle unità abitative o d'uso, numero e destinazione dei locali da cui derivano gli scarichi, eventuali attività artigianali o commerciali connesse, fonti d'approvvigionamento idrico e quantità annua d'acqua prelevata, dichiarazione che lo scarico è di tipo domestico o assimilabile al domestico.

2. Per gli edifici esistenti, il Cliente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

⇒ estratto della Carta Tecnica Regionale (CTR), disponibile presso gli uffici del Gestore, o in alternativa altro elaborato del Cliente, e ritenuto idoneo dal Gestore, sul quale viene riportato o evidenziato l'immobile interessato, la fognatura prospiciente il lotto, con la camera d'ispezione e il pozzetto d'interfaccia, nella quale avviene l'allacciamento;

⇒ i tracciati delle fognature interne, separatamente per le acque nere e acque bianche, con indicazione delle tubazioni e dei manufatti impiegati nonché dei recapiti esistenti e previsti;

⇒ l'ubicazione degli eventuali pozzi di approvvigionamento idrico autonomo.

3. Per gli edifici di nuova costruzione, soggetti a ristrutturazione o comunque a interventi ove siano previsti provvedimenti autorizzativi comunali, la domanda sarà corredata da copia delle tavole progettuali d'inquadramento territoriale, indicanti le reti di fognatura bianca e nera presentate in Comune, complete di tutte le informazioni di cui al precedente 2° comma.

4. In ogni caso il Cliente, unitamente alla domanda d'allacciamento, dovrà presentare la ricevuta del versamento alle casse del Gestore delle spese d'istruttoria.

5. Il Cliente, a lavori ultimati, dichiara su apposito stampato, predisposto dal Gestore, che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto del presente Regolamento.

6. Il Gestore provvede, nel termine previsto dalla Carta dei servizi, all'emissione del parere tecnico e, a compimento della pratica, alla predisposizione del contratto che il Cliente dovrà sottoscrivere.

Art. 23 – Modalità e caratteristiche tecniche della fognatura interna e dell'allacciamento

1. Le acque nere e bianche devono essere convogliate separatamente alle rispettive reti di fognatura, mediante canalizzazioni distinte, secondo le indicazioni fornite dal Gestore.

2. In presenza di sola fognatura misto-modulata, le fognature interne devono essere separate e collegate al pozzetto d'interfaccia.

3. L'immissione dell'allacciamento alla rete fognaria deve avvenire in una camera d'ispezione stradale a una quota superiore all'estradosso superiore della condotta di fognatura principale.

4. Di norma l'allacciamento eseguito dal Cliente deve essere di diametro non inferiore a mm 160 e conforme alle prescrizioni del Gestore.

5. Il collegamento alla rete fognaria del Gestore avviene tramite un pozzetto d'interfaccia posto sul suolo pubblico, a confine con la proprietà privata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile il pozzetto è posto immediatamente all'interno della proprietà privata. In caso di allacciamenti già predisposti ma privi di pozzetti d'interfaccia, il Cliente è tenuto a eseguire a propria cura e spese anche il pozzetto. Il Cliente è custode del pozzetto d'interfaccia e responsabile del suo mantenimento in efficienza anche se posto su suolo pubblico. Per quanto possibile è, altresì, tenuto ad assicurare la sua accessibilità e visibilità.

6. Partendo dal pozzetto d'interfaccia, la fognatura interna prosegue in proprietà privata, ove è previsto un pozzetto sifonato tipo Firenze, munito di tappo a tenuta per l'ispezione, dal quale si diramano i vari tronchi di fognatura verso i piedi delle colonne di scarico. Nella rete interna dovrà essere installato un adeguato numero di punti d'ispezione. In alternativa al pozzetto unico sifonato tipo Firenze, potranno essere installati più pozzetti al piede di ogni singola colonna di scarico delle acque nere, muniti di tappo a tenuta per l'ispezione.

7. Al fine di garantire la ventilazione degli scarichi, di norma, le colonne di scarico proseguono fino al tetto. In caso di edifici esistenti o laddove la loro realizzazione sia particolarmente onerosa, le colonne sono provviste di opportuni aeratori per la ventilazione e l'espulsione dei vapori o delle esalazioni prodottisi all'interno delle tubazioni.

8. Gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie, mense, ristoranti o simili devono essere dotate di un pozzetto condensa grassi a monte del sifone. Limitatamente agli scarichi provenienti da cucine e lavanderie, il Gestore può esonerare il Cliente dall'obbligo dell'installazione del pozzetto condensa grassi, in relazione alle caratteristiche della rete di fognatura.

9. Le condotte di allacciamento alla rete di fognatura devono essere il più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno, posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro e rivestite con sabbia di adeguato spessore.

10. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a mm 125 e con adeguata pendenza. I tubi vanno disposti secondo regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.

11. I materiali usati per la costruzione della rete interna devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono espressamente vietate le canne in terracotta e i tubi in calcestruzzo.

12. Le diramazioni e i cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°, eventualmente in pozzetti di ispezione. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

13. Tutti i nuovi insediamenti devono essere dotati di condotte di scarico distinte per le acque nere e per le acque meteoriche.

14. Nell'eventualità che la rete fognaria del Gestore sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono separate fino ai rispettivi recapiti. Se la rete è di tipo misto-modulata, le stesse proseguono distinte fino al pozzetto d'interfaccia posto a monte della rete di fognatura del Gestore.

15. È fatto assoluto divieto d'immettere le acque bianche nella fognatura nera e viceversa.

CAPO II – Allacciamento degli insediamenti industriali

Art. 24 – Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Il Cliente che intenda conferire alla rete di fognatura i reflui provenienti da stabilimenti industriali deve presentare al Gestore la domanda di autorizzazione allo scarico, su apposito stampato predisposto dal Gestore stesso, e allegare la seguente documentazione, in duplice copia redatta da Tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza:

- a) Copia dell'estratto catastale che individui la collocazione dell'immobile;
- b) Indicazione dell'immobile sulla Carta Tecnica Regionale (CTR);
- c) Progetto della fognatura interna, in scala 1:200 o 1:100 o in altra scala eventualmente richiesta, comprendente la planimetria dell'insediamento, dalla quale risulti:
 - ⇒ il tracciato delle singole reti di fognatura interna;
 - ⇒ le camere e i pozzetti d'ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento;
 - ⇒ il pozzetto di campionamento e di misura, il sifone tipo Firenze ispezionabile;
 - ⇒ il pozzetto di interfaccia e l'allacciamento alla rete di fognatura;
 - ⇒ le fonti di approvvigionamento idrico, specificando il percorso delle tubazioni d'acqua potabile e i pozzi di approvvigionamento idrico autonomo, nonché gli strumenti di misura installati;
 - ⇒ la pianta, la sezione e lo schema di processo degli impianti di pretrattamento esistenti o, eventualmente, proposti.
- d) Relazione tecnica dalla quale risulti:
 - ⇒ la descrizione del ciclo produttivo, dei mezzi tecnici impiegati e delle lavorazioni originanti lo scarico;
 - ⇒ le quantità di materie prime impiegate, significative ai fini dello scarico;
 - ⇒ il quantitativo medio annuale di acque prelevate e scaricate;
 - ⇒ la descrizione del sistema complessivo di scarico;
 - ⇒ la descrizione dei sistemi di pretrattamento previsti per il conseguimento dei valori limite d'emissione;
 - ⇒ copia del modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D.) dell'anno precedente;
 - ⇒ la descrizione dei manufatti della rete interna con l'indicazione dei materiali utilizzati, delle modalità di posa e dei criteri di dimensionamento.
- a) Polizza fidejussoria prestata a favore del Gestore, a garanzia della piena osservanza del presente Regolamento, delle norme vigenti in materia e di tutte le clausole contrattuali convenute, ivi compreso il pagamento del corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio.

2. Ogni e qualsiasi significativa modifica abbia a intervenire nei sistemi di scarico o di produzione dei reflui deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al Gestore e approvata dallo stesso.

Art. 25 – Modalità e caratteristiche tecniche della fognatura interna e dell'allacciamento

1. Le reti interne di acque reflue derivanti dall'attività industriale, quelle assimilabili allo scarico domestico, ovvero quelle bianche, devono essere addotte separatamente alle rispettive reti di fognatura, mediante canalizzazioni distinte. In presenza di sola fognatura misto-modulata le fognature interne devono essere separate e collegate al pozzetto d'interfaccia.

2. L'immissione dell'allacciamento alla rete fognaria deve avvenire in una camera d'ispezione stradale a una quota superiore all'estradosso superiore della condotta di fognatura principale.

3. Di norma l'allacciamento eseguito dal Cliente deve essere di diametro non inferiore a mm 160 e conforme alle prescrizioni del Gestore.

4. Il collegamento alla rete fognaria del Gestore avviene tramite un pozzetto d'interfaccia posto sul suolo pubblico e a confine o nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà privata. Ove questo non sia possibile o risulti particolarmente oneroso, il pozzetto d'interfaccia è collocato immediatamente all'interno della proprietà privata. In caso di allacciamenti già predisposti ma privi di pozzetti d'interfaccia, il Cliente è tenuto a costruirlo a propria cura e spese. Il Cliente è custode del mantenimento in efficienza del pozzetto d'interfaccia, anche se posto sul suolo pubblico, e, per quanto possibile, della sua accessibilità e visibilità.

5. Partendo dal pozzetto d'interfaccia, la fognatura interna prosegue in proprietà privata, ove sono previsti un pozzetto sifonato tipo Firenze, munito di tappo a tenuta per l'ispezione, e il pozzetto di campionamento, dai quali si diramano, verso i piedi delle colonne di scarico, i vari tronchi di fognatura, muniti di un adeguato numero di ispezioni. In alternativa al pozzetto unico sifonato, ogni singola colonna di scarico delle acque nere può essere dotata, al piede della colonna, di sifone tipo Firenze, munito di tappo a tenuta per l'ispezione.

6. Al fine di garantire la ventilazione degli scarichi, di norma, le colonne di scarico proseguono fino al tetto. In caso di edifici esistenti o dove la loro realizzazione sia particolarmente onerosa, le colonne sono provviste di opportuni aeratori per la ventilazione e l'espulsione di vapori o esalazioni prodottisi all'interno delle tubazioni.

7. Gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie, mense, ristoranti o locali analoghi, assimilati agli scarichi domestici, devono essere dotati di un pozzetto condensa grassi a monte del sifone. In relazione alla peculiarità della rete di fognatura e limitatamente agli scarichi provenienti da cucine e lavanderie, il Gestore può esonerare il Cliente dall'obbligo dell'installazione del pozzetto condensa grassi.

8. Le condotte e i manufatti per lo scarico industriale devono essere dimensionati alla portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.

9. Le condotte di allacciamento alla rete di fognatura devono essere possibilmente corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno, posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro e rivestite con sabbia di adeguato spessore, disposte sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggette in dipendenza del funzionamento della fognatura nera o mista. I materiali utilizzati, compatibili con le sostanze caratterizzanti i singoli scarichi industriali, devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono espressamente vietate le canne in terracotta e i tubi in calcestruzzo.

10. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°, eventualmente in pozzetti d'ispezione. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

11. È obbligatoria l'installazione di camere o pozzetti d'ispezione ogniqualevolta ciò sia ritenuto opportuno o conveniente per la corretta gestione dell'allacciamento e per evitare, nel contempo, volumi di ritenzione.

12. Il pozzetto di campionamento e il pozzetto per l'eventuale misuratore dello scarico devono essere costruiti secondo le prescrizioni del Gestore e devono essere installati in prossimità del confine di proprietà. Il Gestore ha la facoltà di richiedere l'installazione di ulteriori pozzetti di campionamento da posizionarsi a valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze.

13. Il Gestore può richiedere che gli scarichi parziali, contenenti le sostanze della tab. 5, allegato 5), del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

14. Nell'eventualità la rete fognaria del Gestore sia di tipo misto, le acque bianche dell'area servita possono essere convogliate nel pozzetto d'interfaccia, previo parere favorevole del Gestore.

15. Nel pozzetto di campionamento dei reflui industriali non devono confluire i reflui derivanti dall'attività domestica.

Art. 26 – Impianti di pretrattamento

1. Il conseguimento dei limiti di accettabilità per gli scarichi industriali in fognatura può essere conseguito dal Cliente anche con l'installazione di idonei impianti di pretrattamento. Tali impianti, se installati, devono risultare conformi agli elaborati progettuali di cui al precedente art. 24. Qualora nel corso di esecuzione dei lavori vi fosse la necessità d'introdurre varianti rispetto al progetto autorizzato dal Gestore, deve essere presentato l'aggiornamento degli elaborati di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

2. Il Tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale o il direttore dei lavori nominato dal Cliente, rilascia il certificato di regolare esecuzione attestante la rispondenza delle opere realizzate alle specifiche tecniche di cui alle disposizioni del presente Regolamento, nonché agli elaborati grafici di progetto già presentati ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, richiedendo, contestualmente, il rilascio della autorizzazione allo scarico. In ogni caso il Gestore, a fine lavori, effettuerà apposito sopralluogo per la verifica di quanto eseguito.

3. La titolarità degli impianti di cui al presente articolo viene riconosciuta in capo al Cliente, il quale si assume la responsabilità per il loro corretto funzionamento e i relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo, altresì, a proprie spese, allo smaltimento di ogni residuo prodotto.

4. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Gestore qualsiasi inconveniente possa costituire motivo di fuori servizio dell'impianto ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo. Il Gestore ha facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

5. Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Gestore l'accesso all'impianto per gli opportuni accertamenti.

CAPO III – Conferimento di rifiuti liquidi

Art. 27 – Conferimento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione

1. Il Gestore autorizza, in forma precaria, il conferimento di rifiuti liquidi presso i propri impianti di depurazione, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, con le modalità, condizioni e limiti fissati da apposito contratto.

2. Possono essere autorizzati al conferimento di rifiuti liquidi i soggetti iscritti all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ovvero i produttori dei rifiuti stessi.

3. Il cliente che intenda conferire, presso gli impianti di depurazione rifiuti liquidi, per mezzo di autobotte, deve sottoscrivere apposito contratto, secondo lo schema predisposto dal Gestore, e presentare la seguente documentazione:

- a) copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ove prevista, completa degli eventuali provvedimenti integrativi per modifiche alle categorie, alle classi di iscrizione o agli automezzi;
- b) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) Polizza fidejussoria prestata a favore del Gestore, a garanzia della piena osservanza del presente Regolamento, delle norme vigenti in materia e di tutte le clausole contrattuali convenute, ivi compreso il pagamento del corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio.

Art. 28 – Modalità di conferimento

1. I rifiuti liquidi devono essere conferiti, tramite autobotte, presso le aree di trattamento predisposte all'interno degli impianti di depurazione, debitamente autorizzati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 36, 2° e 3° comma, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

2. I conferimenti devono avvenire esclusivamente negli orari stabiliti dal Gestore. Al fine di garantire l'osservanza della quantità massima giornaliera che può essere trattata presso ogni singolo impianto e autorizzata dall'Autorità competente, il Cliente ha l'obbligo di prenotare con congruo anticipo il conferimento.

TITOLO III – Disciplina degli scarichi

CAPO I – Scarico di acque reflue domestiche

Art. 29 – Contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

1. Lo scarico in fognatura di acque reflue domestiche o assimilate ai sensi dell'articolo successivo, è sempre ammesso nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il Gestore acquisita la documentazione prevista dal precedente art. 22, verifica l'avvenuto adempimento di quanto prescritto e stipula il relativo contratto con il Cliente, entro i termini stabiliti dalla Carta del servizio idrico integrato.

3. Prima della stipulazione del contratto, il Cliente è tenuto al versamento delle spese d'istruttoria nella misura determinata dal Gestore.

4. Il contratto ha validità illimitata e si riferisce alle opere descritte nella richiesta d'allacciamento presentata dal Cliente.

5. Il Cliente ha l'obbligo d'informare il Gestore nel caso di variazione del titolare dello scarico e, quindi, dovrà chiedere la volturazione del contratto di servizio, anche ai fini del pagamento dei corrispettivi.

6. Qualsiasi variazione di carattere strutturale o di destinazione d'uso che abbia a intervenire e che determini modifiche qualitative o quantitative dello scarico impone la presentazione di una nuova richiesta d'allacciamento e la sottoscrizione, se necessaria, di un nuovo contratto.

Art. 30 – Condizioni di assimilabilità

1. L'assimilabilità viene riconosciuta alle acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti allo scarico domestico ovvero quelle provenienti da imprese o attività di cui all'art. 28, 7° comma, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. L'assimilabilità è valutata dal Gestore, sulla base di proprie considerazioni tecniche, in rapporto alla funzionalità dell'impianto di depurazione.

2. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, secondo le modalità di cui al precedente art. 21, visite di controllo atte ad accertare la permanenza delle condizioni di assimilabilità.

CAPO II – Scarico di acque reflue industriali

Art. 31 – Ammissibilità dello scarico industriale

1. Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è ammesso:

- a) relativamente alla qualità, purché soddisfatti i valori limite d'emissione di cui alla tabella 1 allegata al presente Regolamento, ovvero limiti più restrittivi che assicurino il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, definita ai sensi dell'art. 28, 1° e 2° comma, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
- b) relativamente alla quantità, è ammesso nella misura in cui la rete di fognatura e l'impianto di depurazione siano in grado di trattarlo, nel pieno rispetto dei limiti progettuali dei manufatti.

2. Nei limiti della capacità residua degli impianti di depurazione, il Gestore può autorizzare scarichi oltre i limiti di cui alla tabella 1 allegata al presente Regolamento, verso il pagamento delle maggiorazioni tariffarie previste e la prestazione di adeguate garanzie tecniche ed economiche.

Art. 32 – Autorizzazione allo scarico e contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

1. Per gli scarichi industriali il Gestore rilascia, previa istruttoria tecnica favorevole, l'autorizzazione allo scarico.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione, il quale disciplina le modalità del servizio, i rapporti economici e costituisce parte integrante dell'autorizzazione.

3. Preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il Cliente è tenuto al versamento delle spese d'istruttoria nella misura determinata dal Gestore.

4. Il Gestore, a proprio insindacabile giudizio, può sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico, previa comunicazione al Cliente, quando esigenze di sanità e igiene pubblica o la conservazione e il buon funzionamento della fognatura e degli impianti di depurazione lo rendessero necessari.

Art. 33 – Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. Il rilascio dell'autorizzazione s'intende di durata quadriennale dal momento del rilascio stesso. Un anno prima della scadenza il Cliente ne deve chiedere il rinnovo per iscritto.

2. Ogni e qualsiasi variazione abbia a intervenire sulla qualità o la quantità delle acque reflue scaricate ovvero sulla identificazione o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata al Gestore per iscritto.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Cliente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere.

CAPO III – Conferimento di rifiuti liquidi

Art. 34 – Ammissibilità del conferimento di rifiuti liquidi

1. Il conferimento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione è ammesso:

- a) relativamente alla qualità, solo per i rifiuti individuati dai codici CER elencati nella autorizzazione al trattamento rilasciata all'impianto di depurazione e, in ogni caso, compatibili con la capacità depurativa dell'impianto stesso.
- b) relativamente alla quantità, fino al raggiungimento della capacità massima giornaliera e annuale fissata nell'autorizzazione dell'impianto, ovvero fino al raggiungimento della quantità fissata dal Gestore, valutata la capacità depurativa dell'impianto.

2. I rifiuti liquidi provenienti da attività domestiche sono, di norma, sempre ammessi. Quelli provenienti dagli insediamenti industriali sono ammessi se compatibili con la funzionalità dell'impianto.

3. La compatibilità viene determinata sulla base di valutazioni tecniche del Gestore e secondo quanto stabilito dal protocollo di controllo e verifica della funzionalità dell'impianto approvato dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

4. Ai rifiuti liquidi provenienti dagli insediamenti industriali, disciplinati dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, si applicano, per ogni singolo impianto di depurazione, i limiti allo scarico previsti dai piani di controllo approvati dall'Amministratore delegato. In mancanza dei piani di controllo si applicano i limiti previsti nell'apposita tabella approvata dall'Amministratore delegato.

5. Il Gestore ha facoltà di sospendere il servizio, in qualsiasi momento, previa comunicazione al Cliente, al fine di garantire la funzionalità dell'impianto di trattamento e il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, 1° e 2° comma, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 35 – Autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi

1. Il Gestore rilascia al Cliente l'autorizzazione al conferimento in forma di contratto il quale disciplina, altresì, le modalità del servizio e i rapporti economici.

2. Di norma, il rilascio dell'autorizzazione al conferimento s'intende di durata quadriennale dal momento del rilascio. Un trimestre prima della scadenza il Cliente ne deve chiedere, per iscritto, il rinnovo.

3. L'autorizzazione al conferimento riveste il carattere di assoluta precarietà. Il Gestore per assicurare il buon funzionamento degli impianti, a suo insindacabile giudizio, può sospendere o revocare l'autorizzazione al conferimento, previa comunicazione al Cliente.

TITOLO IV – Tariffe e corrispettivi

Art. 36 – Tariffe del servizio di fognatura e depurazione

1. Le tariffe del servizio di fognatura e depurazione sono determinate, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dall'Autorità d'Ambito e applicate dal Gestore, nel rispetto della Convenzione sottoscritta con l'Autorità stessa e del relativo disciplinare.

2. Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti i Clienti allacciati alla fognatura del Gestore a prescindere dal titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzazione della rete fognaria.

3. Ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dai Clienti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

4. La tariffa è composta dai corrispettivi unitari dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione. I corrispettivi sono maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto nella misura fissata dalla normativa vigente.

Art. 37 – Parametri incidenti sulla tariffa degli scarichi industriali

1. Sono rilevanti ai fini della determinazione della tariffa gli elementi qualitativi dello scarico, individuati e disciplinati dalla normativa vigente, quali COD (richiesta chimica di ossigeno), SST (solidi in sospensione totali) e altri (azoto totale, fosforo totale, ecc.).

2. Per questi elementi, ai fini del calcolo della tariffa da applicare, si assumono, in prima istanza, i valori medi rilevati in sede istruttoria e risultanti dalla relativa relazione tecnica. Successivamente la verifica dei singoli valori è eseguita dal Gestore, con proprio personale, tramite controlli eseguiti, anche senza preavviso, presso gli stabilimenti. I controlli avvengono in contraddittorio con il Cliente e con le seguenti modalità operative:

- a) Vengono prelevati due campioni delle acque reflue allo scarico. I relativi contenitori sono sigillati, controfirmati dalle parti e inviati presso i laboratori del Gestore. All'atto del prelievo è redatto un verbale in duplice copia di cui una viene consegnata al Cliente.
- b) Un campione serve per l'analisi immediata, mentre l'altro è conservato per le eventuali contro analisi. Il Cliente o un suo rappresentante hanno la facoltà di assistere alle operazioni di analisi. La mancata assistenza comporta l'accettazione dei risultati da parte del Cliente. In questo caso il secondo campione viene eliminato.
- c) Se il Cliente, presente alle analisi, non le condivide ha la facoltà di chiedere le contro analisi. In questo caso il Gestore invia il secondo campione sigillato al laboratorio di analisi dell'ARPAV, competente per territorio, o al

laboratorio Universitario di Padova. Le due parti possono concordare d'inviare il campione, in alternativa, a un laboratorio privato accreditato UNI – CEI ISO/IEC 17025.

- d) Nel caso le contro analisi confermino i risultati delle analisi o abbiano scostamenti nei singoli valori non superiori al 10%, le spese sono poste a carico del Cliente. Se gli scostamenti accertati sono superiori al 10% le spese sono a carico del Gestore.
- e) Sono eseguiti i campionamenti previsti dal contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione di cui al precedente art. 32.
- f) Le medie dei valori accertati dai laboratori del Gestore o, in caso di contestazione, dal laboratorio esterno sono comunicate al Cliente e utilizzate ai fini della determinazione dei parametri necessari per il calcolo della tariffa.
- g) Qualora le medie dei singoli valori risultino inferiori o superiori del 10% dei valori medi rilevati in sede istruttoria o l'anno precedente si procede all'aggiornamento della tariffa e al calcolo del conguaglio.

3. Ai fini della misurazione dei volumi delle acque reflue scaricate in fognature si somma l'acqua prelevata dall'acquedotto e quella da fonti di approvvigionamento autonomo (pozzi). Negli eventuali pozzi autonomi devono essere installati idonei strumenti di misura (contatori) conformi alle direttive UE, classe B, concordati con il Gestore che provvede alla verifica della corretta installazione e alla loro sigillatura. Qualora il processo produttivo richieda l'impiego d'acqua non destinata allo scarico in fognatura, deve essere installato un idoneo misuratore di portata allo scarico munito di registratore analogico, ad almeno due canali, del tipo indicato dal Gestore.

Art. 38 – Pagamento dei corrispettivi e degli interessi di mora

1. I corrispettivi sono dovuti, di norma, posticipatamente. Il Gestore può emettere bollette o fatture d'acconto sulla base dei consumi rilevati in precedenza. Le bollette o fatture inviate al Cliente devono essere interamente pagate, entro la data di scadenza indicata.

2. Per il ritardo nei pagamenti, superiore a 3 (tre) giorni, sono addebitati al Cliente, nelle bollette successive, gli interessi per ritardato pagamento nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oltre alle spese d'accertamento ed esazione.

3. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto il Gestore, previa diffida e congruo preavviso, può sospendere temporaneamente il servizio, ove possibile. Il servizio sarà riattivato dopo il pagamento del credito, maggiorato delle spese sostenute per la sospensione e la riattivazione del servizio.

4. Persistendo il mancato pagamento il Gestore può recedere unilateralmente dal contratto, rimanendo impregiudicato il proprio diritto a conseguire quanto dovuto, maggiorato di tutte le ulteriori spese sostenute, per via giudiziaria. Il recesso dal contratto è comunicato al Sindaco del Comune dove si trova l'utenza e all'Autorità sanitaria.

TITOLO V – Disposizioni finali

Art. 39 – Inosservanza delle prescrizioni

1, Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, in caso d'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, il Gestore procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale devono essere eliminate le cause degli inconvenienti e sanate le irregolarità;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione del contratto e dell'autorizzazione allo scarico, per un tempo determinato, nel caso si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
- c) alla rescissione del contratto e alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida ovvero di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

2. Rimane impregiudicata la facoltà del Gestore di chiedere al Cliente, anche per via giudiziaria, il rimborso di tutti i costi sostenuti per l'accertamento e l'eliminazione degli inconvenienti e delle irregolarità.

Art. 40 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Sarà reso noto agli Utenti mediante pubblicazione, per la durata di due mesi, all'albo del Gestore e l'inserimento permanente nel suo sito Internet.

Allegati:

Tabella 1 – Valori limite di emissione in fognatura

TABELLA 1

Valori limite di emissione in fognatura

| N° | Parametro | Unità di misura | Scarico in rete fognaria | Note | Inderogabilità del limite ai sensi del D.Lgs. 152/99 |
|----|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | pH | | 5.5 – 9.5 | | |
| 2 | Temperatura | °C | | La temperatura delle acque di scarico non dovrà superare i 45° C, nel caso però di scarichi continui e di una certa importanza la temperatura non dovrà superare i 30° C. | |
| 3 | Colore | | | Non percettibile con diluizione 1:40, su uno spessore di 10 cm | |
| 4 | Odore | | Non deve essere causa di molestie | | |
| 5 | Materiali grossolani | | Assenti | La voce dei materiali grossolani si rivolge ad oggetti di dimensione lineare superiore ad un centimetro qualsiasi sia la loro natura | |
| 6 | Solidi sospesi totali | mg/L | ≤500 | Per materiali in sospensione totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 | |
| 7 | BOD (come O ₂) | mg/L | ≤500 | | |
| 8 | COD (come O ₂) | mg/L | ≤900 | Il COD s'intende determinato con bicromato di potassio all'ebollizione dopo 2 ore | |
| 9 | Alluminio | mg/L | ≤2,0 | | |
| 10 | Arsenico | mg/L | ≤0,5 | | |
| 12 | Boro | mg/L | ≤4 | | |
| | Bario | mg/L | ≤20 | | |
| 13 | Cadmio | mg/L | ≤0,02 | | Inderogabile |

| | | | | | |
|----|--|------|---------|---|--------------|
| 14 | Cromo totale | mg/L | <=4 | | |
| 15 | Cromo VI | mg/L | <=0,10 | | Inderogabile |
| 16 | Ferro | mg/L | <=4 | | |
| 17 | Manganese | mg/L | <=4 | | |
| 18 | Mercurio | mg/L | <=0,005 | | Inderogabile |
| 19 | Nichel | mg/L | <=4 | | |
| 20 | Piombo | mg/L | <=0,3 | | Inderogabile |
| 21 | Rame | mg/L | <=0,4 | | |
| 22 | Selenio | mg/L | <=0,03 | | |
| | Stagno | mg/L | <=10 | | |
| 24 | Zinco | mg/L | <=1,0 | | |
| 25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | <=1,0 | | |
| 26 | Cloro attivo libero | mg/L | <=0,3 | | |
| 27 | Solfuri (come H ₂ S) | mg/L | <=2 | | |
| 28 | Solfiti (come SO ₃ ²⁻) | mg/L | <=2 | | |
| 29 | Solfati (come SO ₄ ²⁻) | mg/L | <=1000 | | |
| 30 | Cloruri | mg/L | <=1200 | | |
| 31 | Fluoruri | mg/L | <=12 | | |
| 32 | Fosforo totale (come P) | mg/L | <=20 | | |
| 33 | Azoto ammoniacale (come NH ₄ ⁺) | mg/L | <=30 | | |
| 34 | Azoto nitroso (come N) | mg/L | <=0,6 | | |
| 35 | Azoto nitrico (come N) | mg/L | <=30 | | |
| 52 | Azoto totale (come N) | mg/L | <=80 | | |
| 36 | Grassi e oli animali/vegetali | mg/L | <=100 | | |
| 37 | Idrocarburi totali | mg/L | <=10 | | |
| 38 | Fenoli | mg/L | <=1 | | Inderogabile |
| 39 | Aldeidi | mg/L | <=2 | | |
| 40 | Solventi organici aromatici | mg/L | <=0,4 | Non è ammesso lo scarico se non dietro esplicita autorizzazione derivante dall'esplicitazione della natura chimica del solvente | Inderogabile |
| 41 | Solventi organici azotati | mg/L | <=0,2 | Non è ammesso lo scarico se non dietro esplicita | Inderogabile |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|------|-------------------------------------|--|--------------|
| | | | | autorizzazione derivante dall'esplicitazione della natura chimica del solvente | |
| 42 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤ 10 | | |
| 43 | Pesticidi fosforati | mg/L | $\leq 0,10$ | | Inderogabile |
| 44 | Pesticidi totali (esclusi fosforati) | mg/L | $\leq 0,05$ | | |
| | Tra cui: | mg/L | | | |
| 45 | Aldrin | mg/L | $\leq 0,01$ | | |
| 46 | Dieldrin | mg/L | $\leq 0,01$ | | |
| 47 | Endrin | mg/L | $\leq 0,002$ | | |
| 48 | Isodrin | mg/L | $\leq 0,002$ | | |
| 49 | Solventi clorurati | mg/L | ≤ 2 | | |
| 50 | Composti organici dello stagno | | Inferiori ai limiti di rilevabilità | | |
| 51 | Saggio di tossicità acuta | | | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore all'80% del totale | |

ESTREMI DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

- ⇒ Consegnata la prima bozza al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2003;
- ⇒ Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 1° marzo 2004, n. 11;
- ⇒ Pubblicato agli albi di SE.T.A. S.p.A., nelle sedi di Vigonza, Cittadella e Rubano dal
..... al
- ⇒ Inviato all'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" il
- ⇒ Inserito permanentemente nel sito Internet della Società (www.setaonline.it) a decorrere dal
.....;
- ⇒ Entrato in vigore il 1° aprile 2004, conformemente a quanto previsto dal suo art. 40.

INDICE

| | | |
|--|------|----|
| TITOLO I – Disposizioni generali | pag. | 2 |
| Art. 1 – Finalità | ” | 2 |
| Art. 2 – Ambito di applicazione | ” | 2 |
| Art. 3 – Definizioni | ” | 2 |
| Art. 4 – Competenze | ” | 3 |
| Art. 5 – Legislazione applicabile | ” | 3 |
| Art. 6 – Obbligo di allacciamento alla fognatura nera o misto modulata | ” | 3 |
| Art. 7 – Attivazione dello scarico | ” | 4 |
| Art. 8 – Proprietà delle opere | ” | 4 |
| Art. 9 – Esecuzione delle opere | ” | 4 |
| Art. 10 – Manutenzione delle opere | ” | 5 |
| Art. 11 – Allacciamento a quota inferiore del piano stradale | ” | 5 |
| Art. 12 – Fognature su strade e piazze private | ” | 5 |
| Art. 13 – Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff | ” | 5 |
| Art. 14 – Immissioni vietate | ” | 6 |
| Art. 15 – Dissipatore di rifiuti (tritarifiuti) alimentari | ” | 6 |
| Art. 16 – Uso dell’allacciamento | ” | 6 |
| Art. 17 – Pozzetti di cacciata | ” | 6 |
| Art. 18 – Precauzioni contro l’inquinamento delle acque meteoriche | ” | 6 |
| Art. 19 – Scarichi d’insediamenti temporanei | ” | 7 |
| Art. 20 – Rilevazione dei volumi di scarico | ” | 7 |
| Art. 21 – Controllo degli scarichi | ” | 7 |
| | | |
| TITOLO II – Specifiche di allacciamento | pag. | 8 |
| CAPO I – Allacciamento degli insediamenti domestici e assimilabili | ” | 8 |
| Art. 22 – Documentazione necessaria per la stipulazione del contratto | ” | 8 |
| Art. 23 – Modalità e caratteristiche tecniche della fognatura interna e dell’allacciamento | ” | 8 |
| CAPO II – Allacciamento degli insediamenti industriali | ” | 9 |
| Art. 24 – Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico | ” | 9 |
| Art. 25 – Modalità e caratteristiche tecniche della fognatura interna e dell’allacciamento | ” | 10 |
| Art. 26 – Impianti di pretrattamento | ” | 11 |
| CAPO III – Conferimento di rifiuti liquidi | ” | 11 |
| Art. 27 – Conferimento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione | ” | 11 |
| Art. 28 – Modalità di conferimento | ” | 11 |
| | | |
| TITOLO III – Disciplina degli scarichi | pag. | 12 |
| CAPO I – Scarico di acque reflue domestiche | ” | 12 |
| Art. 29 – Contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione | ” | 12 |
| Art. 30 – Condizioni di assimilabilità | ” | 12 |
| CAPO II – Scarico di acque reflue industriali | ” | 12 |
| Art. 31 – Ammissibilità dello scarico industriale | ” | 12 |
| Art. 32 – Autorizzazione allo scarico e contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione | ” | 12 |
| Art. 33 – Validità dell’autorizzazione allo scarico | ” | 13 |
| CAPO III – Conferimento di rifiuti liquidi | ” | 13 |
| Art. 34 – Ammissibilità del conferimento di rifiuti liquidi | ” | 13 |
| Art. 35 – Autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi | ” | 13 |
| | | |
| TITOLO IV – Tariffe e corrispettivi | pag. | 13 |
| Art. 36 – Tariffe del servizio di fognatura e depurazione | ” | 13 |
| Art. 37 – Parametri incidenti sulla tariffa degli scarichi industriali | ” | 14 |

| | | |
|---|------|----|
| Art. 38 – Pagamento dei corrispettivi e degli interessi di mora | ” | 14 |
| TITOLO V – Disposizioni finali | pag. | 15 |
| Art. 39 – Inosservanza delle prescrizioni | ” | 15 |
| Art. 40 – Pubblicazione ed entrata in vigore | ” | 15 |
| TABELLA 1 – Valori limite di emissione in fognatura | pag. | 16 |
| ESTREMI DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE | pag. | 18 |
| INDICE | | |